

COMUNE DI GARGALLO



**IPOTESI DI ACCORDO
CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 68 DEL CCNL 21.5.2018
- ANNO 2020
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI**


In data 29 Dicembre alle ore 17.30 presso la residenza municipale del Comune di Gargallo – in videoconferenza - ha avuto luogo l'incontro tra:




- la delegazione di parte datoriale così composta: Segretario Comunale


- la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale Territoriale CISL Mauro Gavinelli
Organizzazione Sindacale Territoriale CIGL Emanuele Pitzalis
R.S.U.: Suno Angelica

Al termine della riunione le parti sottoscrivono la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo (di seguito CCI) per il triennio 2019 -- 2021.

Per la delegazione di parte datoriale: 
Presidente

Per la delegazione Sindacale: 
OO.SS. CISL – FP

OO.SS. CIGL – FP

RSU Aziendale



Le delegazioni trattanti, rilevato che:


- ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolando in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018;
- l'art. 7 del predetto CNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrative;
- l'art.8, comma 1, del CNL del 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n.150 (Riforma Brunetta) avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 15.11.2009, il Comune di Garallo ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzative del personale.

Richiamati i sottolencati provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta Municipale n.78 del 21/12/2020 con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt.7, comma 3 e 8, comma 2, del CNL 21.05.2018, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e chr la stessa. opera sulla base degli indirizzi definiti della Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett, b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la deliberazione di Giunta Comunale, n.92 del 16/12/2019, con cui è stato approvato il Piano delle Performance;

Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanta previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, C. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto l'art. 67, commi 4 e 5, del CNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate: un importo massimo corrispondente all'1,2%



del monte salari 1997, esclusa la quota relative alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrative, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI - parte economica, del personale dipendente, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione; accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati ragiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità

Ritenuto, pertanto, in esecuzione del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 di dare applicazione alla presente Pre-intesa per la parte economica.

Premesso che, in data 21.05.2018, è stato stipulato in via definitiva il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali concernente il periodo 2016-2018, i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto medesimo;

Visto l'art. 7, comma 4, del succitato CCNL del 21.05.2018, il quale individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;

visto altresì l'art. 8 del CCNL del 21.5.2018, il quale dispone che "il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale";


Visto l'art. 23 del D.lgs. 25.05.2017 n.75, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016... Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali .. possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto del vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

Atteso che il calcolo del fondo delle risorse decentrate è stato aggiornato e che il fondo per le risorse decentrate anno 2020, così come costituito e nell'ammontare complessivo di cui all'allegato A), risulta rispettoso del tetto del 2016, secondo quanto statuito dal succitato art. 23 del D.lgs. 25.5.2017 n. 75;

Visti gli art.67 e 68 del CCNL 21.5.2018, ad oggetto rispettivamente "Fondo risorse decentrate: costituzione" e "Fonda risorse decentrate: utilizzo";

Visto, altresì, l'art. 71 del CCNL 21.5.2018, il quale dispone che "la nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

Ritenuto di determinare "I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo" per



l'anno 2020, nel rispetto di quanto prevede il succitato Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21.5.2018;

Precisato che si è proceduto alla sottoscrizione della preintesa di recepimento del CCDI normativo, con il quale sono state disciplinate le materie di cui all'art. 7 del CCNL, 21.5.2018, con particolare riferimento agli articoli di seguito specificati:

- art 56-ter - prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato;
- art 56-quinquies - indennità di servizio esterno;
- art. 56-sexies - indennità di funzione;
- art. 70-bis - indennità condizioni di lavoro;
- art. 70-quinquies indennità per specifiche responsabilità;


definendo quanto segue:

Art. 1 - Destinazione del fondo delle risorse decentrate anno 2020

Il totale delle risorse del fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21,5.2018, per l'anno 2020, viene utilizzato per le finalità di cui all'art. 68 del medesimo CCNL, nelle forme precisate nell'allegato A).

COSTITUZIONE FONDO 2020 AI SENSI ART. 67 CCNL 21.05.2018

RISORSE STABILI		ANNO	2020
	Sogg. Limite	Non sogg. Limite	
Unico importo consolidato (art 67 c 1)	20.170,98	✓	
CCNL 22/01/2004 - art 32 c 7 (0,20 MS 2001)			
RIA personale cessato anno precedente (art 62 c 2 l c)			
Incremento personale - art 67 c 5 l a			4.540,00
Totale fondo parte stabile soggetto a limite (A)	20.170,98		
Differenza incrementi CCNL 2018 (art 67 c 2 l b)			441,48
Aumenti € 83,20 x ciascuna unità di personale in servizio 31/12/2015 (art. 67 c 2 l a)			499,20
Totale fondo parte stabile non soggetto a limite (B)			5.480,68
TOTALE RISORSE STABILI (A + B)	25.651,66		
RISORSE VARIABILI			
Art 67 c 4 (ex art. 15 c 2 CCNL 1/4/1999 - 1,2% MS 1997)	1.290,00	✓	
Art 67 c 5 l b CCNL 2018 (ex art 15 c 5)	105,49	✓	
Totale fondo parte variabile soggetto a limite (C)	1.399,49		
Incentivi per funzioni tecniche	817,60		
Incentivi recupero evasione IMU\TARI 80% del 5% bil.prev. 2020	160,00		
Somme non utilizzate anni precedenti			
Risparmio lavoro straordinario anno 2019 (art 67 c 3 l e)	2.007,31	✓	
Totale fondo parte variabile non soggetto al limite (D)	2.984,91		
TOTALE RISORSE VARIABILI (C + D)	4.384,40		
TOTALE FONDO (A + B + C + D)	30.036,06		
TOTALE FONDO SOGGETTO A LIMITE (A + C)	21.570,47		
Totale fondo 2016 da rispettare ai sensi art 23 c 2 dlgs 75/2017	23.786,98		
Eventuale decurtazione rispetto limite			
TOTALE FONDO AGGIORNATO	30.036,06		



Le risorse complessivamente definite per l'anno 2020 corrispondono a € 30.036,06 di cui € 21.570,47 seggette al limite 2016

Le medesime vengono suddivise e utilizzate secondo quanto piu' sotto specificato.

La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria i seguenti istituti economici individuati nell'art. 67, c. 1, CCNL 21 maggio 2018:

- progressioni economiche all'interno della categoria;

- indennità di comparto;

- indennità ex VIII q.f.

A. Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione economica

La somma di cui sopra viene utilizzata per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti

€ 12.022,94

B. Indennità di Comparto, relativamente alla quota a carico del fondo anno 2020 ex art. 33

€ 2.844,00

C. Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 21 maggio 2018)

la somma totale a Carico del fondo è di

€ 1.020,00

L'indennità "condizioni di lavoro" si riferisce alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale; come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale.

Si propone una somma di:

€ 720,00 per il personale che svolge attività che comportino esposizione a sostanze pericolose (2 dipendenti cat. B);

€ 300,00 per indennità di maneggio valori (1 dipendente cat. C.)

D. Indennità per servizio esterno (art. 56-quinquies, c. 1, CCNL 21 maggio 2018).

la somma totale a Carico del fondo è di

€ 500,00

Si propone una somma di € 500,00 per servizio esterno di vigilanza (1 dipendente cat.C.);

E. Indennità per specifiche responsabilità. (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 21 maggio 2018).

la somma totale a carico del fondo è di

€ 4.200,00

Al personale di categoria C non titolare di P.O., cui è stata assegnata con Decreto sindacale o atto del Responsabile dell'Area di appartenenza una specifica responsabilità, è riconosciuta un'indennità in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza che prevedano una o più procedure di lavoro a rilevanza interna, o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all'interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate nonché autonomia operativa con gestione di mezzi speciali e/o attrezzature speciali la cui conduzione richieda un'elevata competenza.

Si propone una somma di

€ 3.000,00 per 2 dipendenti Cat. C


€ 1.200,00 per 2 dipendenti Cat. B,

E2. Indennità di funzione (art. 56-sexies, c. 1, CCNL 21 maggio 2018).

la somma totale a carico del fondo è di

€ 1.000,00

Al personale di categoria C non titolare di P.O., cui è stata assegnata con Decreto sindacale o atto del Responsabile dell'Area di appartenenza una specifica responsabilità, è riconosciuta un'indennità in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza che prevedano una



o più procedure di lavoro a rilevanza e l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito

Si propone una somma di €1,000,00 a carico del fondo (1 dip. Cat. C)

F. Incentivi accertamento tributi comunali

Si propone una somma di € 160,00 corrispondente alla quota prevista nel bilancio di previsione del 2020 per il recupero dell'evasione tributaria che sarà definita a seguito di consultivo e ripartita in base a quanto previsto dal Regolamento specifico in materia

G. produttività collettiva — premi collegati alla performance individuale (art.68 c.2 lett.b cni 2018).


Il sistema di incentivazione del personale consiste, in primo luogo, nella erogazione di compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di corrispettivi correlati al merito, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione come definiti dall'ente ai sensi del D.lgs. n. 150/2009.




Esso è finalizzato all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi e si articola in obiettivi e programmi per la gestione della programmazione esecutiva e l'incremento della produttività orientati al perseguimento dell'efficienza mediante la realizzazione degli obiettivi predefiniti nel piano della performance e in particolare nel PDO allegato al PEG o negli analoghi strumenti di programmazione adottati dall'Ente tramite il riscontro degli indicatori di risultato individuati a priori. Gli obiettivi devono possedere i requisiti previsti dal D.lgs. n. 150/2009,

Produttività collettiva

€ 8.289,12


In data 29/12/2020, presso la sede del Comune di Gargallo, le componenti rappresentanze parte pubblica e sindacale, riunite, stipulano la preintesa del presente contratto integrativo collettivo decentrato




Per la delegazione di parte datoriale:  Presidente

Per la delegazione Sindacale:  OO.SS. CISL - FP
 OO.SS. CIGL - FP
 RSU Aziendale

Vista la Delibera della G.C. n. 79 in data 29/12/2020 che ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del presente contratto;

In data 31/12/2020, le componenti rappresentanze parte pubblica e sindacale stipulano il presente contratto integrativo collettivo decentrato:

Per la delegazione di parte datoriale:  Presidente

Per la delegazione Sindacale:  OO.SS. CISL - FP
 OO.SS. CIGL - FP
 RSU Aziendale

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 29/12/2020

